



**D.L. 13 agosto 2011, n. 138**

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

**Art. 18** Voli in classe economica

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i **dipendenti** delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di **altri enti pubblici** e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei **Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa** utilizzano il mezzo di trasporto aereo, **volano in classe economica**. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [\[1\]](#). All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché» sono soppresse [\[2\]](#).

---

[\[1\]](#) **art. 1 comma 216 L. 23 dicembre 2005 n. 266**: Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

[\[2\]](#) **Art. 1, comma 468 L. 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato**: Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.